

Senato della Repubblica XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2683

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

Indice

1. DI	DL S. 2683 - XVII Leg	1
1	1.1. Dati generali	2
1	1.2. Testi	4
	1.2.1. Testo DDL 2683	5
1	1.3. Trattazione in Commissione	9
	1.3.1. Sedute	10
	1.3.2. Resoconti sommari	11
	1.3.2.1. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia).	12
	1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017	13
	1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 376 (pom.) del 29/03/2017	21
	1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017	24
	1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017	45
	1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 410 (pom.) del 01/08/2017	60
1	1.4. Trattazione in consultiva	71
	1.4.1. Sedute	72

1. DDL S. 2683 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 2683

XVII Legislatura

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

Iter

20 giugno 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2683

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Giuseppina Maturani (PD)

Cofirmatari

Laura Bianconi (AP (Ncd-CpI)), Anna Cinzia Bonfrisco (CoR), Adele Gambaro (ALA-SCCLP), Manuela Repetti (Misto, Insieme per l'Italia), Patrizia Bisinella (Misto, Fare!), Donatella Albano (PD), Silvana Amati (PD), Bruno Astorre (PD), Maria Teresa Bertuzzi (PD), Laura Cantini (PD), Erica D'Adda (PD), Laura Fasiolo (PD), Nicoletta Favero (PD), Elena Ferrara (PD), Rosanna Filippin (PD), Nadia Ginetti (PD), Paolo Guerrieri Paleotti (PD), Josefa Idem (PD), Sergio Lo Giudice (PD), Giuseppe Lumia (PD), Patrizia Manassero (PD), Donella Mattesini (PD), Claudio Moscardelli (PD), Pamela Giacoma Giovanna Orru' (PD), Annamaria Parente (PD), Carlo Pegorer (PD), Francesca Puglisi (PD), Laura Puppato (PD), Lodovico Sonego (PD), Stefano Vaccari (PD), Mara Valdinosi (PD), Francesco Verducci (PD)

Felice Casson (PD) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2017)

Rosaria Capacchione (PD) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2017)

Monica Cirinna' (PD) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2017)

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2017)

Giorgio Pagliari (PD) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2017)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 7 febbraio 2017; annunciato nella seduta pom. n. 756 del 7 febbraio 2017.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , MATRIMONIO , VIOLENZA E MINACCE , MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE

Articoli

MINORI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), PENE ACCESSORIE (Art.1), OSSERVATORI

(Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Nadia Ginetti (PD) (dato conto della nomina il 28 marzo 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente** il 28 febbraio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 772 del 28 febbraio 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2683

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2683

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MATURANI, BIANCONI, BONFRISCO, GAMBARO, REPETTI, BISINELLA, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÁ, CUCCA, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, PUGLISI, PUPPATO, SONEGO, VACCARI, VALDINOSI e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

Onorevoli Senatori. -- La piaga dei matrimoni precoci, ancora diffusi nel mondo in diversi contesti politici e culturali, viola il diritto di bambine e ragazze di vivere con gioia, serenità e in piena autonomia. Parliamo, infatti, di bambine costrette a sposarsi ancora piccole, ben prima dei 18 anni, con uomini già adulti, spesso molto più anziani e con già altre mogli nonché, a subire le proposte sessuali dei mariti, rischiando malattie e complicazioni durante il parto, prive di qualsiasi forma di assistenza, conforto e rapporti umani in cui rifugiarsi. Ricevono continue violenze fisiche e psicologiche e, infine, perdono ogni possibilità di essere padrone del proprio destino e del proprio futuro, di innamorarsi e di scegliere liberamente quando creare una famiglia.

Secondo le stime riportate nell'ultimo Rapporto Unicef presentato nel novembre 2015, nel mondo circa 700 milioni di ragazze si sono sposate in età minorile. Oltre un terzo di esse, circa 250 milioni, hanno contratto matrimonio addirittura prima di compiere 15 anni. I tassi più elevati di diffusione del fenomeno si registrano nell'Asia meridionale (46 per cento) e nell'Africa subsahariana, non a caso le medesime regioni del globo in cui sono massimamente diffusi altri fenomeni, quali la mortalità materna e infantile, la malnutrizione, nonché l'analfabetismo.

A quanto detto, si aggiunga il fatto che le gravidanze precoci provocano ogni anno 70.000 morti fra le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni e costituiscono una quota rilevante della mortalità materna complessiva. A sua volta, un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60 per cento delle probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive sono molto più alte le possibilità che debba soffrire di denutrizione, nonché di ritardi cognitivi o fisici.

Il 2 luglio 2015 il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato la prima risoluzione sulla prevenzione e l'eradicazione dei matrimoni precoci e forzati (*Child, Early and Forced Marriages*) per la messa al bando dei matrimoni precoci e forzati. La predetta risoluzione, inoltre, sollecita tutti gli Stati membri ad emanare, applicare e rispettare le leggi e le politiche volte alla prevenzione del matrimonio precoce e forzato e alla protezione dei soggetti a rischio al fine di garantire che il matrimonio si celebri unicamente con consenso informato, libero e pieno dei futuri coniugi.

Attualmente in Italia non esistono ricerche statistiche dedicate in grado di fornire informazioni sui matrimoni forzati; tuttavia, anche se si tratta di un fenomeno difficile da rilevare per le sue

caratteristiche complesse e «liquide», attraverso diversi analisi di associazioni impegnate sul tema, si ritiene che il fenomeno dei matrimoni forzati, con l'incremento dell'immigrazione delle famiglie provenienti dal subcontinente indiano e da alcuni paesi arabi sia aumentato, anche se ad oggi non risultano censimenti ufficiali in materia. Spesso, come rilevato da più parti, nel momento in cui le famiglie emigrano e cercano di riprodurre le proprie radici sul suolo ospitante, avviene una sorta di corto circuito; pertanto, con la formazione delle seconde generazioni, nate in Italia, il matrimonio combinato si è trasformato in matrimonio «combinato forzato», poiché dalla semplice proposizione del partner si è passati alla coercizione, alle minacce ed alla violenza. Quest'ultima poi non esiste solo nella forma fisica, che è più facile individuare, ma anche in forme più sottili di tipo psicologico, che si esprimono attraverso riprovazione, allontanamento, emarginazione della minore «non obbediente» dalla comunità familiare e religiosa. Tuttavia, occorre sottolineare come le religioni non svolgano un ruolo centrale in questo tipo di rito, che spesso è, invero, prassi consolidatasi da tempo in talune culture.

In Italia, diversamente da altri Paesi europei, non esiste una legge che faccia riferimento al problema dei matrimoni forzati. Occorre, pertanto, ricorrere all'utilizzo di altri strumenti giuridici, prima fra tutte Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Il 13 ottobre 2016, il Senato della Repubblica ha approvato la mozione 1-00637 con prima firmataria le senatrice Fedeli, con la quale si impegnava il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite «*Child, early and forced marriages*», nonché a valutare in uno scambio sinergico con il Parlamento l'opportunità di prevedere, quale nuova fattispecie delittuosa, il matrimonio forzato e tutte le attività ad esso connesse al fine di tutelare le vittime di queste condotte stante la loro particolare vulnerabilità. Il presente disegno di legge nasce a seguito della predetta mozione e a seguito del lavoro svolto, pertanto, alla luce della grave violazione dei diritti umani che comporta il perpetrarsi della pratica dei matrimoni forzati, con l'intento di colmare un vuoto normativo del nostro ordinamento conseguentemente a quanto votato da quest'Assemblea.

Nello specifico, l'articolo 1 introduce nel codice penale gli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies. L'articolo 609-terdecies punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivino uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

L'articolo 609-quaterdecies prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di minore che non abbia compiuto gli anni dieci la pena della reclusone è da sette a dodici anni. Con il nuovo articolo 609-quindecies sono disposte quali pene accessorie: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Infine, nei casi di condanna per una delle ipotesi di cui ai nuovi articoli 609-terdeciese e 609-quaterdecies è esclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 dispone l'istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati. Il predetto Osservatorio, coordinato dal Ministero della giustizia, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime. Infine, in ogni provincia e città metropolitana il questore competente

al rilascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati al fine di facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *non profit* operanti nel settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 609-terdecies. -- (Matrimonio forzato) -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-quaterdecies. -- (Circostanze aggravanti) -- La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies. -- (Pene accessorie) -- La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».
- 2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «609-terdecies, 609-quaterdecies».

Art. 2.

(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, nonché interventi di prevenzione in sede locale)

- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni *non profit* specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci.
- 2. L'Osservatorio di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime.
- 3. In ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nomina uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle

organizzazioni non profit di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 2683

XVII Legislatura

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente		
N. 375 (pom.) 28 marzo 2017	Discusso congiuntamente: S.2441, S.638	
N. 376 (pom.) 29 marzo 2017	Adottato testo base S. 2683.	
N. 383 (pom.) 10 maggio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 25 maggio 2017 alle ore 18:00	
N. 397 (pom.) 20 giugno 2017	Testo di emendamenti allegato al resoconto	
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)		
N. 410 (pom.) 1 agosto 2017	Discusso congiuntamente:	

Senato della Repubblica Pag. 10

S.2441, S.638

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª) MARTEDÌ 28 MARZO 2017 375ª Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA dà conto della lettera da lui sottoscritta e trasmessa il 27 marzo 2017 alla Presidenza del Senato con la quale sono state manifestate le perplessità emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso sull'assegnazione alla 1a Commissione del disegno di legge n. 2754 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - e, pur essendosi escluso di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, è stata chiesta la possibilità di valutare se vi siano spazi per modificare la predetta decisione a favore di un'assegnazione del disegno di legge medesimo alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il Presidente comunica altresì l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (Atto Governo n. 405), per l'espressione del parere sul quale il termine di scadenza è fissato al 30 aprile.

Ricorda infine che sono attualmente assegnati alla Commissione giustizia 14 disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. A questi occorre aggiungere presumibilmente anche il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (A.S. n. 2755), approvato dalla Camera il 21 marzo, che deve ancora essere assegnato. Il Presidente sottolinea che il numero elevato dei predetti disegni di legge costituisce una circostanza che dovrà essere oggetto di attenta valutazione nei prossimi Uffici di Presidenza, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione dei lavori della Commissione.

SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473 (ELEZIONI CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)

Il senatore CUCCA (PD) segnala ancora una volta l'esigenza di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dalla Commissione in sede referente, in quanto la situazione in cui versano diversi consigli dell'ordine appare ormai insostenibile. Ritiene paradossale che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, formulata alla Presidenza del Senato nel febbraio di quest'anno, anziché rendere più celere la conclusione dell'esame, la stia di fatto rallentando, perché il Governo, da quanto gli consta, tarda a dare il proprio assenso, in particolare a causa della mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla predetta riassegnazione.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato di sollecitare il necessario assenso del Governo ai fini della riassegnazione del disegno di legge n. 2473 in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Con la formulazione in oggetto si chiede in particolare di inserire al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 - così come modificato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in titolo - che, tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". In sede di illustrazione dell'emendamento il senatore Buccarella

ricorda che questa specificazione si muove in linea con l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) rileva che durante l'esame in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge in titolo si è registrata un'amplissima convergenza su un testo che la Camera ha però stravolto completamente. Pur non ritenendo del tutto soddisfacente l'impostazione complessiva sottesa al disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento - peraltro intervenute a distanza di oltre due anni dalla conclusione dell'*iter legis* in Senato - ciò nondimeno ritiene essenziale poter concludere velocemente l'esame dello stesso, in quanto è assolutamente essenziale risolvere i numerosi e gravi problemi che caratterizzano alcune situazioni regionali, in particolare in Campania e cioè in una regione che è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa.

Sottolinea infine che è intendimento del proprio Gruppo parlamentare non già quello di intestarsi meriti politici a fini propagandistici, quanto quello di risolvere i problemi abitativi sopra indicati, coniugando il rispetto del principio di legalità con quello di eguaglianza. Chiede quindi agli esponenti del Movimento 5 Stelle di trasformare le loro proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato dal Senato in prima lettura con l'obiettivo di sanare situazioni paradossali, che si erano determinate a seguito di diversificate applicazioni della normativa nazionale che avevano finito per penalizzare i cittadini di alcune regioni del sud, in particolare in Campania. Ribadisce quindi la necessità di definire velocemente l'esame del disegno di legge, pur non ritenendo del tutto soddisfacente il testo così come approvato dalla Camera.

Prende la parola la senatrice CAPACCHIONE (PD), per sottolineare che alcune proposte emendative, a suo avviso, si caratterizzano per l'estraneità all'oggetto del disegno di legge in quanto, anziché intervenire sull'individuazione di criteri e procedure per l'esecuzione di demolizioni di manufatti abusivi, tendono a regolamentare la diversa materia della pianificazione urbanistica e rischiano, inoltre, di vanificare le giuste misure recentemente introdotte dall'attuale giunta regionale campana in materia di abusivismo edilizio ed edilizia sociale.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato la proposta emendativa 2.1, interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a risolvere alcune importanti problematiche legate all'abusivismo edilizio. Nonostante la presenza di alcune modificazioni apportate dalla Camera che appaiono discutibili - si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che appare caratterizzato da un minor rigore rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato - segnala taluni interventi migliorativi - come ad esempio l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come l'introduzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4 - che rendono l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo un soddisfacente punto di incontro tra l'esigenza di assicurare un rigoroso rispetto della legalità nella fissazione dei criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi e quella di evitare diseguaglianze sociali e tener conto di emergenze abitative. Per tali ragioni ritiene opportuno che il disegno di legge possa essere approvato il più rapidamente possibile e che l'esame si concentri sulle questioni di merito evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale ed è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il <u>PRESIDENTE</u> fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, già pubblicato in allegato al resoconto del 20 dicembre 2016, a giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente

l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2441 e 638, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2683 e rinvio.)

Su proposta del presidente <u>D'ASCOLA</u>, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2683 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 580-B

G/580-B/1/2

CAPPELLETTI

La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi; premesso che:

lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia, in località Sottomarina; a partire dagli anni '50 l'area è stata interessata da occupazioni di privati che hanno costruito sul sito demaniale fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale o che, in taluni casi, hanno sconfinato nell'area demaniale con i fabbricati edificati nei terreni di loro proprietà; la maggior parte degli immobili risulta costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 ed in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi a costruire rilasciati dal Comune; i fabbricati così edificati, nel tempo sono stati oggetto di compravendita e di successione attraverso regolari arti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi Comuni; considerato che:

é evidente che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo avendo questi acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili;

la questione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/034444- A/180 presentato alla Camera dei Deputati in data 19.12. 2015 dall'On. Da Villa Marco, accolto dal Governo; impegna il Governo

a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per addivenire ad una soluzione dell'annoso problema di cui in premessa, con esclusione da qualsiasi sanatoria relative a speculazioni e ad abusi di periodo più recente, mediante la determinazione del prezzo di cessione ai privati dei soli terreni occupati con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Art. 1

1.1 (testo 2)

NUGNES, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis"è sostituita dalla seguente:

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili, anche se abitati dai componenti della famiglia, che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.1

NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis"è sostituita dalla seguente:

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.2

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), capoverso, nella lettera c-bis numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;".

1.3

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 6-bis, le parole "della sentenza di condanna di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "del verbale di accertamento dell'opera abusiva".

Art. 2

2.1

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

NUGNES

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

"I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo."

4.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

- 1. Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere e in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare, che contengano indicazioni su: a) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;
- b) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;
- c)valutazione in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.»

4.0.2

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi di edilizia sociale)

4) Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per far fronte alle situazioni di disagio sociale per realizzare e/o reperire nuove abitazioni di edilizia sociale, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo e i costi di realizzazione di nuove abitazioni, e nel contempo i costi degli abbattimenti derivanti dal fenomeno dell'abusivismo edilizio su scala nazionale, relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi gli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità e gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico, il comma 3 dell'articolo 31 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: "3- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, verifica l'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente e/o recuperabile da

patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2153. 2259

NT

La Commissione

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)
Art. 1.

- 1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
- 2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
- 3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
- 4. La presente legge non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
- 5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 376 (pom.) del 29/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017
376ª Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2683, d'iniziativa della senatrice Maturani ed altri, già connesso ai disegni di legge n. 638 e 2441, recanti misure per il contrasto dei matrimoni forzati

Il provvedimento in esame introduce nel codice penale gli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies. In particolare, l'articolo 609-terdecies punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione domestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale con sé o con terzi anche in un paese estero, da cui derivino uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

L'articolo 609-quaterdecies prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di minore che non abbia compiuto gli anni 10, si prevede la pena di reclusione da sette a dodici anni.

Poi, con l'articolo 609-*quindecies* si stabiliscono pene accessorie: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Infine, nei casi di condanna per una delle ipotesi di cui ai predetti articoli 609-*terdecies* e *quaterdecies*, è esclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La relatrice sottolinea quindi come il provvedimento in questione, preveda, a differenza degli altri disegni di legge in corso d'esame sulla stessa materia, delle misure di prevenzione. oltre che di contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati. L'articolo 2 stabilisce infatti l'istituzione dell'osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati. Il predetto osservatorio, istituito e coordinato presso il Ministero della giustizia, con la partecipazione interistituzionale di altri soggetti più direttamente impegnati nel contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, redige entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime.

E' attribuito inoltre un ruolo attivo al questore e alle forze di Polizia; infatti in ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di Polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore.

La relatrice propone infine di assumere il disegno di legge n. 2683 come testo base per il prosieguo dell'esame, con l'avvertenza che il contenuto dei disegni di legge nn. 638 e 2441, per le parti più rilevanti e distintive, potrà confluire nel testo predetto attraverso la fase emendativa.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore CUCCA (*PD*) osserva che la pena prevista per la nuova fattispecie del matrimonio forzato da tre a sette anni di reclusione - sembrerebbe, ad una prima lettura, incongrua rispetto alla pena sancita per il reato di violenza sessuale al quale, per certi aspetti, è assimilabile il matrimonio forzato; ricorda infatti che la violenza sessuale è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Da questo punto di vista ritiene, pertanto, che la codificazione della nuova fattispecie di reato meriti un'ulteriore riflessione.

Al riguardo si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore LUMIA (*PD*), il presidente D'ASCOLA e la RELATRICE, la quale si assume l'incarico di approfondire adeguatamente la formulazione del nuovo reato di costrizione al matrimonio.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2°) MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 383° Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per

l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente D'ASCOLA comunica di essere stato informato, nella giornata di ieri, che il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una relazione tecnica del Ministero della giustizia "negativamente verificata" da parte della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati. Dagli atti trasmessi risulta inoltre che tale determinazione è stata assunta dalla Ragioneria generale il 24 marzo scorso e trasmessa al Ministero della giustizia il successivo 29 marzo.

Il Presidente comunica altresì di aver parlato con il presidente Tonini e di aver appreso dallo stesso che la Commissione bilancio sta lavorando al fine di trovare una soluzione che eviti l'espressione da parte della stessa di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'intero disegno di legge n. 2134, un esito quest'ultimo che sarebbe assai difficilmente comprensibile considerato che numerose disposizioni di tale disegno di legge hanno natura procedurale e non presentano, quindi, alcun impatto finanziario.

Allo stesso tempo ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi per la seduta pomeridiana del 16 maggio prossimo, ove conclusi dalla Commissione. Avverte quindi che, alla luce di ciò, si dovrà procedere nell'esame degli stessi nella seduta odierna, a partire dalla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, essendosi concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nella seduta del 26 aprile scorso.

Prende la parola il sottosegretario MIGLIORE il quale, a nome del Governo, avanza alla Commissione la richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per la valutazione degli emendamenti al fine di poter esprimere il parere sugli stessi. Chiede pertanto di rinviarne l'esame di una settimana.

Il correlatore LUMIA (*PD*) premette che le modifiche al codice antimafia recate dal disegno di legge n. 2134 sono di estrema importanza ed urgenza. Chiede quindi al Governo che le residue esigenze di approfondimento del Governo medesimo vengano risolte nel più breve tempo possibile, al fine di poter facilitare la conclusione dell'esame di un provvedimento tra i più importanti di questa legislatura.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime adesione alla richiesta di tempi aggiuntivi avanzata del rappresentante del Governo. Se per un verso, infatti, non v'è dubbio che il disegno di legge n. 2134 contenga previsioni di estrema importanza, per altro verso è giusto effettuare una adeguata ponderazione degli aspetti problematici, trattandosi di temi essenziali per la vita delle persone. Ritiene inoltre improvvida la calendarizzazione in Aula in una data così ravvicinata come quella del 16 maggio prossimo, anche perché un eventuale approdo in Aula senza relatore sarebbe una decisione scellerata. Chiede infine ai relatori di intervenire sulle parti del disegno di legge n. 2134 su cui potrebbero esservi contrasti al fine di agevolare il buon esito dell'esame.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) prende atto che la richiesta del Governo trae giustificazione dalla estrema complessità e delicatezza dei temi trattati, nonché dal rilievo *tranchant* espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per tali ragioni ritiene però altresì necessario che venga segnalata da parte del Governo alla Conferenza dei Capigruppo del Senato l'esigenza di rinviare ad altra data la calendarizzazione in Aula del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie la sollecitazione proveniente dal senatore Casson e assicura che il Governo chiederà alla Conferenza dei Capigruppo un rinvio ad altra data dell'inizio dell'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi.

Il correlatore PAGLIARI (PD) ritiene accoglibile la richiesta di rinviare la votazione degli emendamenti, avanzata da parte del rappresentante del Governo, soltanto in quanto tale richiesta è circostanziata e temporalmente limitata. Dichiara invece di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga in quanto l'esame presso il Senato del disegno di legge in titolo non è stato affatto contenuto in tempi eccessivamente ristretti. Afferma, quindi, che è assolutamente necessario che l'esame del disegno di legge si concluda in tempi brevi e comunque non oltre la fine della legislatura, senza ulteriori rinvii.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime serie perplessità sulla tempistica e sulle modalità di esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi. Si avanza, infatti, con lentezza preoccupante ormai dal mese di settembre dello scorso anno, con il rischio concreto che si arrivi in Aula senza relatore o, peggio, con quello di non riuscire ad approvare le modifiche al codice antimafia entro la fine della legislatura. In quest'ultimo caso si tratterebbe di una grave sconfitta rispetto alla lotta alla mafia, che va combattuta con i fatti e non solo a parole.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL* (*GS*, *PpI*, *M*, *Id*, *E-E*, *MPL*, *RI*)) critica nel merito il contenuto del disegno di legge n. 2134, come approvato dalla Camera, in quanto l'inserimento nell'ambito della legislazione speciale ed eccezionale antimafia di fattispecie criminose - quali ad esempio i reati contro la P.A. - che con la mafia non hanno nulla a che vedere, costituisce una scelta palesemente strumentale, del tutto impropria e sbagliata, come evidenziato anche da chi è impegnato in prima fila nella lotta alla mafia a partire dal Procuratore nazionale antimafia Roberti. Non si può infatti utilizzare la legislazione antimafia per raggiungere in maniera irragionevole altri fini, che andrebbero invece perseguiti con gli strumenti ordinariamente previsti dalla normativa vigente.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara che l'intervento del senatore Giarrusso mostra

disattenzione alle tematiche inerenti alla legislazione antimafia. Ricorda infatti che nella scorsa legislatura sono state varate dal Parlamento sostanzialmente all'unanimità importanti misure volte a combattere questo grave fenomeno criminale e, in primo luogo, proprio quel codice antimafia su cui intervengono i disegni di legge in esame. Ricorda altresì che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non ha presentato emendamenti al disegno di legge n. 2134 perché ha inteso consentire una sollecita approvazione delle modifiche al codice antimafia ivi contenute. Allo stesso tempo però avverte che, in caso di eventuali forzature contenutistiche e procedurali da parte della maggioranza (come quella già avvenuta in relazione all'esame dell'articolo 1 relativamente al tema dei reati contro la Pubblica amministrazione), l'opposizione non potrebbe non reagire utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a propria disposizione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) tiene a precisare che la negativa verifica effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato - sulla relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia riferita al disegno di legge n. 2134 come approvato dalla Camera - rappresenta un episodio assolutamente anomalo, in quanto il medesimo testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza che venissero mossi rilievi analoghi dal Governo. Esprime profonde perplessità anche sulla tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, perché se a parole si dice che la loro approvazione deve avvenire in tempi brevi, dall'altra parte l'esame degli stessi non è ancora concluso, evidentemente per contrasti tutti interni alla maggioranza e all'esecutivo. Non può non sottolinearsi dunque la ben diversa velocità con la quale nella precedente legislatura l'allora maggioranza di Governo ha consentito l'approvazione di importanti interventi di contrasto alla criminalità organizzata. Avverte infine che, qualora i relatori dovessero presentare proposte emendative affatto nuove rispetto a quelle già presentate, i tempi di approvazione si allungherebbero ulteriormente dovendo naturalmente essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, a seguito della richiesta del rappresentante del Governo di rinviare di una settimana la votazione degli emendamenti e tenuto conto dell'andamento del dibattito, si conviene di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 2134 e degli altri disegni di legge connessi a mercoledì 17 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ricorda che l'introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati è un intervento estremamente importante che è stato più volte invocato da importanti organizzazioni internazionali e corrisponde ad un'evidente esigenza di civiltà giuridica. Pur auspicando che il disegno di legge n. 2683, assunto dalla Commissione come testo base, possa essere migliorato in sede emendativa, ritiene assolutamente prioritario che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo possa concludersi in tempi brevi.

Il senatore LUMIA (*PD*) esprime adesione, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Stefani ricordando altresì che l'Italia ha sottoscritto nel settembre 2012 la Convenzione di Istanbul, ove si riconosce espressamente la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani e grave forma di discriminazione. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2683 è stato sottoscritto da moltissimi senatori, a conferma della ampia condivisione dei contenuti sottesi al disegno di legge medesimo, assunto come testo base dalla Commissione.

Il senatore LO GIUDICE (PD) concorda con le considerazioni testé espresse dai senatore Stefani e Lumia, aggiungendo che i disegni di legge in titolo non si caratterizzano per divergenze significative, il che dimostra l'assoluta trasversalità delle previsioni ivi contenute. Ricorda come da numerosi atti di diritto internazionale venga assolutamente condannata la costrizione al matrimonio di persona minorenne, che a suo avviso rappresenta un comportamento gravissimo ed equiparabile a moderne forme di schiavitù. Più in particolare ritiene opportuno mantenere intatta la formulazione contenuta nell'articolo 609-terdecies del codice penale, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2683, che punisce con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Dopo un breve intervento della RELATRICE, nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2683 - assunto come testo base dalla Commissione nella seduta del 29 marzo scorso - alle ore 18 di giovedì 25 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore <u>LUMIA</u> (*PD*), il <u>PRESIDENTE</u> procede all'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti - pubblicati in allegato - e comunica che, per l'assenza della relatrice, senatrice Cirinnà, le funzioni di relatore verranno da lui riassunte limitatamente alla seduta odierna.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) illustrando gli emendamenti a propria firma. Ricorda che il disegno di legge n. 1978 è volto a intervenire su una tematica estremamente importante - quale è quella dell'accesso alle informazioni sulle origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita nelle ipotesi di parto anonimo - anche tenuto conto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 22 novembre 2013 sia del recente arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017. Preannuncia fin d'ora la disponibilità a ritirare gli emendamenti a propria firma 1.5 e 1.8.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16 e 4.6 segnalando altresì l'opportunità di approvare in tempi brevi il disegno di legge n. 1978.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende quindi la parola il senatore LUMIA (PD), il quale tiene a precisare, anche a nome del proprio

Gruppo parlamentare, che è sua intenzione trovare un punto di convergenza il più ampio possibile con gli altri componenti della Commissione ed auspica che si possa concludere in tempi brevi l'*iter legis*.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. <u>1978</u> Art. 1

1.1

FAVERO, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

1 2

DLGIORGI, LEPRI, CUCCA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

- «Art. 1. (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla medesima. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). ? 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato.

Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre".

Art. 1-*ter.* - (Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184). ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari».

Conguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.3

FAVERO, CUCCA, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, ORRÙ, SAGGESE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184). ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

1.4

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In tal caso, la madre può in qualsiasi momento revocare la propria decisione, con comunicazione scritta inviata al Garante per la protezione dei dati personali"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.5

LUMIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il compimento della maggiore età"».

1.18

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. È diritto del minore avere la piena, incondizionata e permanente disponibilità, in ogni tempo, delle informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologi che e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Il tribunale per i minorenni, ricevute le informazioni raccolte dal personale sanitario ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le conserva e garantisce che le stesse accompagnino il minore in ogni fase della sua vita. Al compimento della maggiore età del soggetto, qualora questi non sia stato adottato e non abbia già ricevuto le informazioni di cui al presente comma, il tribunale per i minorenni gliele consegna senza formalità"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera *b)*», con le seguenti: «di cui al comma 4-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dalla lettera θa)».

1.6

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
- «a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"»;
- b) al comma 1, lettera b), capoverso «7», primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»:
- c) al comma 1, lettera b), capoverso «7», terzo periodo, sostituire le parole: «tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio» con le seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali»;
 - d) al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere il quarto e il quinto periodo;
- e) alla lettera c) sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente: «I soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5 o il figlio non riconosciuto alla nascita possono, raggiunta l'età di diciotto anni, richiedere al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione, di contattare la madre biologica. Il tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che vi dà seguito a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all'incontro. Il Garante trasmette i dati al tribunale dei minorenni che, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo»;

f) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.7

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute

psicofisica dell'adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"».

1.8

LUMIA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata» inserire le seguenti: «o i discendenti diretti».

1.9

MAURIZIO ROMANI, BENCINI

Al comma 1, lettera a), punto 1) le parole: «raggiunta la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunto il venticinquesimo anno di età».

1.19

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la maggiore età», con le seguenti: «l'età di venticinque anni».

1.20

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il figlio sia parzialmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza"».

1.10

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato».

1.11

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;
- b) sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.12

MAURIZIO ROMANI, BENCINI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «ovvero sia deceduta» sono soppresse.

1.13

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta».

1.14

MAURIZIO ROMANI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), capoverso comma 7, il quarto periodo è soppresso;
- b) alla lettera b), capoverso comma 7, quinto periodo le parole da: «In caso di conferma» a «comma 7-bis del presente articolo» sono soppresse;
 - c) alla lettera c), il capoverso 7-bis è soppresso.

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 2, comma 1, le parole: «commi 7 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
- 2) all'articolo 3, comma 1, capoverso comma «1-bis», sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole: «o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio» sono soppresse;
 - b) al primo periodo le parole: «o la conferma» sono soppresse;
- c) *al primo periodo le parole da:* «della facoltà del figlio» *fino a:* «del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983» *sono soppresse;*
 - 3) l'articolo 4 è soppresso.

1.21

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

1.22

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere l'ultimo periodo.

1.15

MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE POLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «preferibilmente del personale dei servizi sociali» con le seguenti: «esclusivamente di idoneo personale dei servizi sociali».

1.16

MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE POLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «esclusivamente».

1.17

LUMIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo sostituire le parole:* «L'istanza può essere presentata, per una sola volta,» *con le seguenti:* «L'istanza è presentata»;
- b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'istanza di accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici può essere rinnovata, dai soggetti legittimati, anche ripetutamente, decorsi almeno tre anni dalla presentazione della precedente istanza. Il tribunale per i minorenni, accertata riservatamente l'esistenza in vita della madre che ha confermato la volontà di non voler essere nominata, dichiara l'istanza irricevibile. A seguito della morte della madre, il tribunale per i minorenni consente, ai soggetti legittimati che hanno presentato l'istanza, l'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici».

1.23

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sopprimere l'ultimo periodo e sopprimere il capoverso «7-ter».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti», con le seguenti: «è inserito il seguente».

Art. 2

2.1

FASIOLO, CUCCA, DLGIORGI, DALLA ZUANNA, FAVERO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

2.2

DI GIORGI, CUCCA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, LEPRI,

MOSCARDELLI, SAGGESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. ? 1. All'articolo 93 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre"».

2.3

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili"».

Art. 3

3.1

SAGGESE, CUCCA, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, LEPRI, MOSCARDELLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

3.3

SAGGESE, LEPRI, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, FASIOLO, FAVERO, MOSCARDELLI, ORRÙ

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. ? (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «o di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio la dichiarazione di non voler essere nominata»;
 - b) sopprimere le parole: «o la conferma»;
 - c) sostituire le parole: «intenda mantenere», con le seguenti: «abbia mantenuto».

3.4

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

3.5

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li», con le seguenti: «le informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili e le».

Art 4

4.1

EAVERO, CUCCA, PAGLIARI, DLGIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

4.2

MAURIZIO ROMANI

Sopprimere l'articolo.

4.3

EAVERO, CUCCA, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, ORRÙ, SAGGESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 4. ? (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.
- 2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinario».

4.4

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

4.5

LUMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.6

MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE POLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono definite le modalità», inserire le seguenti: «della campagna informativa nonché».

Conseguentemente, dopo le parole: «al fine di garantirne» inserire le seguenti: «un'efficace informazione e».

4.7

CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera d)».

4.8

CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. <u>1628</u> Art. 1

1.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sopprimere l'articolo.

1.2

MUSSINI

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). ? I. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, anteponendo fra i due il cognome della madre.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, anteponendo fra i due il cognome della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancata dichiarazione, al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo

genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo l 43-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo l43-*quater*, quarto comma".

- Art. 3. (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "Art. 299. (Cognome dell'adottato). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due
- 2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».
- Art. 4. (Cognome del figlio maggiorenne). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
- 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.
- 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

Conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi e all'articolo 7, comma 3 le parole: «sia aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «sia anteposto».

1.3

MUSSINI

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

- «Art. 1. (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). ? 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
- "Art. 143-quater. (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l'ordine dichiarato dai genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresì l'ordine di attribuzione.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

- Art. 2. (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "Art. 262. (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al

cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma".

- Art. 3. (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "Art. 299. (Cognome dell'adottato). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.
- 2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile".
- Art. 4. (Cognome del figlio maggiorenne). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. Conseguentemente gli articoli, 2, 3 e 4 sono soppressi".

1.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice civile è inserita la sezione III bis - Del cognome coniugale.

Dopo l'articolo 105 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 105-bis (Scelta del cognome coniugale).

I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie.

In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome.

Art. 105-ter (Sorte del cognome coniugale)

I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.

La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.

Art. 105-quater (Trasmissione del cognome coniugale ai figli)

Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il solo cognome del marito o il solo

cognome della moglie, i figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome dell'altro genitore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.»

3. L'articolo 143-bis del codice civile è abrogato."

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI, PARENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-quateri (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".

1.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

All'articolo, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? I coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».

1.7

CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso «143-quater», sostituire il secondo comma, con il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti prima il cognome materno e dopo quello paterno».

1.8

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole: «sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «è attribuito il cognome del padre».

1.9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole da: «i cognomi» fino alla fine del comma con le seguenti: «in ordine alfabetico i cognomi di entrambi i genitori ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome».

1.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole: «i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «, nell'ordine, il cognome del padre e il cognome della madre».

1.11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il terzo comma.

1.12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.13

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.14

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».

1.15

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», *quarto comma, sostituire le parole:* «può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta», *con le seguenti:* «o che abbia un cognome composto può scegliere di trasmettere al figlio un solo cognome ovvero solo una parte del proprio cognome».

1.0.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 237

del codice civile in materia di possesso di stato)

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 237.

(Fatti costitutivi del possesso di stato)

Il possesso di stato risulta dalla concorrenza dei seguenti fatti:

- ? che i genitori abbiano trattato la persona come figlio ed abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- ? che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- ? che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia"».

Art. 2

2.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile,

in materia di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262

(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

- 1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
- 2. I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato al di fuori del matrimonio possono attribuirgli i cognomi di entrambi ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome. In caso di mancata scelta, si applica il criterio dell'ordine alfabetico.
- 3. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il primo cognome di questo si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del

figlio. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

- 4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.
- 5. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, questi avranno il medesimo cognome attribuito al primogenito, ferma la facoltà prevista dall'articolo 105-quater"».

2.2

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 262», primo comma, sostituire le parole: «da entrambi i genitori», con le seguenti: «dal padre e dalla madre».

2.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: «del genitore», con le seguenti: «di entrambi genitori» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori si applica l'articolo 250, comma 4 del codice civile».

2.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 262», sopprimere l'ultimo comma.

Art. 3

3.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

- 1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
- 2. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo. L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.
- 3. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143quater.
- 4. L'adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante"».

3.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 299» con il seguente: «Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

- 1. L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome.
- 2. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi.
- 3. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume il cognome coniugale».

3.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere».

3.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 299», *sostituire il primo comma con il seguente:* «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome».

3.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi».

3.6

MALAN

Al capoverso «Art. 299», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, capoverso, sopprimere il seguente comma: «All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

Art. 4

4.1

CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

- «2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla presente legge, i genitori, anche adottivi, di figlio minorenne nato precedentemente all'entrata in vigore dello stesso regolamento, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere per il figlio l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità, del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. L'ufficiale dello stato civile procede all'annotazione nell'atto di nascita.
- 3. La richiesta di cui al comma precedente può essere avanzata da un solo genitore nel caso l'altro non sia più in vita.
- 4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell'aggiunta del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i medesimi.
- 5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
- 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni previste dal Titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

4.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

CIRINNÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

5.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396», *inserire le seguenti:* «e alla disciplina in materia di trascrizione immobiliare e iscrizioni ipotecarie contenute nel libro VI del codice civile e nella legge 27 febbraio 1985, n. 52».

Art. 7

7.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di più figli nati o adottati, la domanda di cui al presente comma è presentata contestualmente per tutti i medesimi».

7.0.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2^a) MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017 397^a Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) prende la parola soffermandosi su un articolo recentemente pubblicato su "Il fatto quotidiano" in data 18 giugno 2017, nel quale si muovono gravi accuse nei confronti del suo operato per il fatto di aver egli espresso perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 2566, riportando anche stralci della discussione in Commissione. Ritiene che non sia questo il modo di fare politica e che non sia questo il modo di fare informazione. Il confronto che si sta svolgendo in Commissione è tutto fondato sull'analisi degli elementi di criticità che a suo avviso affliggono il disegno di legge. Viene sostenuto falsamente che si vuole nascondere la realtà sotto un tappeto, ma in realtà è vero esattamente il contrario: la sua contrarietà su alcune parti del disegno di legge n. 2566 è stata espressa con convinzione ed alla luce del sole. Con la relatrice, senatrice Ginetti - nei cui confronti esprime la massima stima - si è svolto un confronto vero per cercare di migliorare il testo e

trovare un punto di convergenza il più possibile condiviso. Esprime profondo rammarico anche per il fatto che altri componenti della Commissione sono stati chiamati in causa dall'articolo in oggetto - i senatori Caliendo, Mineo e Lumia - solo per aver riconosciuto la gravità dei problemi da lui sollevati. Ribadisce infine quanto più volte sostenuto, ovverosia che l'attuale normativa consente tempi, per quanto riguarda la procedura di nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, che non sono affatto lunghi e, in secondo luogo, che l'estensione eccessiva dell'ambito di applicazione della procedibilità d'ufficio, anche nelle ipotesi di atti sessuali tra minorenni, può determinare un impatto negativo nei confronti delle vittime, qualora si decidesse di eliminare qualsiasi margine di valutazione in capo ai genitori in ordine alla scelta di instaurazione del procedimento penale. Annuncia fin d'ora che qualora il testo non venisse modificato la sua azione sarà molto determinata e non verrà annacquata da ridicoli tentativi ed oscure manovre giornalistiche.

La senatrice GINETTI (*PD*) conferma che il confronto in Commissione è stato ispirato alla massima serietà e pacatezza. Ricorda che inizialmente era stata da lei presentata una proposta emendativa (1.100), con la quale si prevedeva la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale - recante atti sessuali con minorenne - commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità. Questo al fine di venire incontro a taluni rilievi critici emersi durante l'esame. Successivamente ella ha deciso di ritirare l'emendamento, pur nella consapevolezza di alcuni profili problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 2566, ritenendo preferibile mantenere il testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Conferma pertanto la propria contrarietà nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il <u>PRESIDENTE</u> dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende la parola il senatore <u>ALBERTINI</u> (*AP-CpE-NCD*) illustrando la propria proposta emendativa 1.1, con la quale si intende sostituire il commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore nella seduta del 20 dicembre 2016 - con l'obiettivo di innalzare in maniera significativamente (da 10.500 euro a 100.000 euro) la cifra massima per la quale viene prevista la detrazione delle spese legali dalle imposte sui redditi nelle ipotesi di sentenza di assoluzione dell'imputato, per ogni singolo processo. La detrazione viene prevista per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva di assoluzione; ove l'imponibile non fosse capiente, nei sopra individuati anni fiscali si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene assolutamente condivisibile l'impostazione sottesa al testo unificato proposto dal relatore, anche tenendo conto della eliminazione del riferimento - inizialmente contenuto nella proposta n. 2153 - alla responsabilità civile dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il <u>PRESIDENTE</u> dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al disegno di legge n. 2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Interviene la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) la quale, dopo aver espresso grande soddisfazione per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, dà conto degli emendamenti a propria firma che ripropongono alcune parti contenute nel disegno di legge a sua prima firma, n. 2441. Così illustra l'emendamento 1.3 che è volto ad introdurre nel delitto di matrimonio forzato - di cui al nuovo articolo 609-*terdecies* del codice penale - anche l'ipotesi in cui si faccia leva sui precetti religiosi della vittima minorenne. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.8 e 1.9 che disciplinano più nel dettaglio le ipotesi di induzione al viaggio all'estero di ragazza minorenne, finalizzato al matrimonio. Dà conto infine degli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.16.

Il senatore LUMIA (PD) esprime innanzitutto apprezzamento per gli emendamenti presentati dalla relatrice, e, in particolare, per gli emendamenti 1.2 e 1.6, volti, a circoscrivere e a definire meglio la fattispecie delittuosa in esame. Conviene inoltre con la proposta emendativa 1.14 volta a correggere la normativa vigente nel senso di eliminare la diminuzione di pena per i casi si sottrazione di minori, ove il fatto sia commesso a fine di matrimonio (articolo 573, secondo comma del codice penale). Auspica infine che la Commissione possa addivenire alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo al più presto nell'ambito di un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) ha chiesto alcune delucidazioni sullo stato

dell'arte in ordine ai disegni di legge in titolo, interviene il senatore LEPRI (*PD*) il quale, in via generale, esprime forti perplessità sul contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, espone a serio rischio la salvaguardia del diritto della madre di mantenere l'anonimato, ove si riconosca nei termini proposti ai figli la possibilità di risalire alle proprie origini.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva che il problema fondamentale sotteso al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è quello concernente il bilanciamento del diritto della madre a mantenere l'anonimato con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, il legislatore deve individuare le modalità più opportune per garantire il predetto bilanciamento di diritti, entrambi meritevoli di tutela.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, il legislatore ha già raggiunto un buon equilibrio tra la salvaguardia del diritto all'anonimato della madre e il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2013. Ricorda quindi che la Consulta ha richiamato il legislatore a riformare la normativa italiana in materia che, allo stato attuale, non darebbe "alcuna possibilità al figlio adottivo non riconosciuto alla nascita a richiedere accesso alle informazioni identificative sulla sue origine o la reversibilità del segreto"; contestualmente la Corte ha invitato al legislatore ad introdurre opportune cautele per soddisfare le esigenze di segretezza, che sono variabili in ragione delle singole situazioni concrete, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati identificativi. In definitiva occorre partire dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per mettere a punto le modifiche necessarie volte a garantire il bilanciamento dei diritti nei termini sopra indicati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente <u>D'ASCOLA</u> dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che l'esame degli emendamenti era stato interrotto dopo che il relatore, senatore Cucca, aveva espresso solo dei pareri parziali sugli emendamenti medesimi, riservandosi di esprimere in una fase successiva il parere sugli emendamenti che, a vario titolo, sono connessi ai profili finanziari in riferimento ai quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Tuttavia essendo ampiamente decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte della medesima Commissione bilancio, la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti e del testo nel suo complesso.

Avendo il relatore CUCCA (*PD*) manifestato perplessità sull'opportunità di non attendere il parere della Commissione bilancio, il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2153, 2259

G/2153-2259 NT/1/2

PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

premesso che:

il presente Disegno di Legge è volto ad «introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta», affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta alle suddette traversie giudiziarie;

situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali presso i quali prestavano la loro attività;

a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;

successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle suddette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati per correggere tale iniqua impostazione;

considerato che:

la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui procedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza dolo;

risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna per accertato danno erariale;

è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introducendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell'uguaglianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l'Amministratore sottoposto a procedimenti contabili ne Il 'esercizio della sua funzione pubblica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese legali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedimenti normativi, una norma di correzione dell'evidente distorsione ai danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono stati assolti con formula piena;

a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione, essendo già avvenuta l'erogazione delle

spese documentate, e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di rimborso da parte degli *ex* Amministratori, bensì richieste da parte degli Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.

G/2153-2259 NT/2/2

MANDELLI

Il Senato.

in sede di discussione del testo unificato recante «Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali»,

premesso che:

il testo unificato in esame al comma 1 dispone che l'imputato assolto possa detrarre dalle imposte dei redditi le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di 10.500 euro, mentre il successivo comma 2 prevede che la detrazione sia ripartita in 3 quote annuali;

il limite di euro 10.500 detraibile è assolutamente inadeguato per far fronte alle spese difensive nell'ambito di un processo;

sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento del succitato limite di detrazione delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione dell'imputato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elevare il suddetto limite di detrazione in linea con quanto previsto in altri Paesi europei.

Art. 1

1.1

ALBERTINI

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle dichiarazioni dei redditi, in sottrazione agli importi da corrispondere alla Agenzia delle entrate, per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva d'innocenza, le spese legali sostenute, fino ad un massimale di 100.000 euro (centomila euro), per ogni singolo processo. Ove l'imponibile, nei sopra individuati anni fiscali, non fosse capiente, per tale detrazione, si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale».

1.2

FUCKSIA, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «con sentenza definitiva» *inserire le seguenti*: «da tutti i capi di imputazione».

1.3

CALIENDO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa», *con le seguenti:* «può richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa o detrarle dalle imposte sui redditi».

1.4

MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche

e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1,3 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

- *a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti in mutui e in prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- *c)* procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.5

MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500.» *con le seguenti:* «fino alla concorrenza di 150.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

- «5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.
 - 5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle

spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «10.500» con le seguenti: «15.000».

1.7

FUCKSIA, CERONI, PELINO

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.500» con le seguenti: «3.500 per grado di giudizio».

1.8

FUCKSIA, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «di euro 10.500» aggiungere le seguenti: «per grado di giudizio».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «pari a euro 36.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

1.9

FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere l seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 72.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.10

FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 7.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.11

FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.12

CALIENDO, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «La detrazione» con le seguenti: «Il rimborso o la detrazione».

1.13

CALIENDO, RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «La detrazione deve essere giustificata con fattura», *con le seguenti:* «La richiesta di rimborso o la detrazione deve essere giustificata da fatture».

1.14

FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati».

1.15

FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell'ordine degli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «reso a titolo gratuito».

1.16

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le spese sostenute per tale parere, anch'esse detraibili, non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma 1».

1.17

CALIENDO, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.18

PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, all'articolo 3, comma 2-bis aggiungere in fine le seguenti parole: "anche per le sentenze emesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1.19

GIOVANARDI, MARIO FERRARA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

1.20

CALIENDO, RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 900 milioni di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i, trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

- *a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- *c)* procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.21

CALIENDO, RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2683

Art. 1

1.1

CALIENDO, PALMA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o approfittando di una condizione di vulnerabilità».

1.3

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «domestica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».

1.4

CALIENDO, PALMA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «con sé o con terzi».

1.5

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «anche in un Paese estero».

1.6

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui derivano» inserire le seguenti: «di fatto».

1.7

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «o dell'unione civile».

1.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies. 1. ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies.1? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

1.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1».

1.11

CALIENDO, PALMA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma, sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dai prossimi congiunti».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,».

1.13

CALIENDO, PALMA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera d).

1.14

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: "è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;" sono soppresse.».

1.15

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: "609-undecies" sono inserite le seguenti: "609-terdecies e 609-quaterdecies"».

1.16

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».

Art. 2

2.1

MUSSINI, BENCINI, VACCIANO

Sopprimere l'articolo.

2.2

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

2.3

MUSSINI, BENCINI, VACCIANO

Sopprimere il comma 3.

2.4

DE PETRIS

Sopprimere il comma 3.

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 410 (pom.) del 01/08/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2^a) MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017 410^a Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(148) DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato

(740) STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie (836) D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione (1096) BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato (1184) CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1374) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice <u>FILIPPIN</u> (*PD*) presenta l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato al resoconto, volto a sostituire interamente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in materia di tribunali per i minorenni.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sulla riorganizzazione dei tribunali dei minorenni, osserva che il Governo ha comunque appena comunicato di ritenere preferibile lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 2284, concernenti la riorganizzazione e le funzioni dei tribunali dei minorenni. Preannuncia, quindi, che il Gruppo del Partito Democratico appoggerà questo orientamento senza riserve, auspicando che l'esame del disegno di legge in questione possa essere concluso entro la fine della legislatura; cionondimeno non potrà essere trascurata la riforma dei tribunali dei minorenni che è opportuno sia esaminata attraverso un *iter* autonomo.

La RELATRICE auspica comunque che i membri della Commissione prendano visione del contenuto del nuovo emendamento 1.1000; in ogni caso preannuncia che il contenuto del predetto emendamento confluirà in un disegno di legge a propria firma, qualora dovesse essere approvato lo stralcio della materia *de qua*.

Il senatore MINEO (*Misto-SI-SEL*) osserva che occorrerebbe individuare una strada alternativa a quella dello stralcio per proseguire l'esame della riforma dei tribunali dei minorenni, in ordine alla quale, peraltro, è forte la domanda sociale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ricorda che la Commissione nella prima parte della legislatura aveva avviato l'esame di alcuni disegni di legge sulla riforma del diritto di famiglia (nn. 194, 595 e 1238) nel quale potrebbe confluire altresì l'esame del nuovo disegno di legge sui tribunali dei minorenni preannunciato dalla relatrice.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> osserva che queste valutazioni potranno essere oggetto di approfondimento senz'altro alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GINETTI (*PD*) chiede alcune delucidazioni alla Presidenza in ordine allo stato dell'arte di alcuni disegni di legge, per i quali ella stessa è relatrice, che sono già stati approvati dalla Camera dei deputati (A.S n. 2566 e A.S. n. 2519, in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne) ovvero che sono in fase di esame avanzato in Commissione (A.S. n. 2683, A.S. n. 2441 e A.S. n. 638, sui cosiddetti matrimoni forzati).

Il presidente D'ASCOLA precisa che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state affrontate queste ed altre simili questioni afferenti alla sospensione dell'esame in Commissione di diversi disegni di legge per i quali manca il parere della Commissione bilancio. Preannuncia a tale riguardo il prossimo invio di una lettera al Presidente della Commissione bilancio con la richiesta che quest'ultima si pronunci quanto meno sui disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati e in corso d'esame in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2864) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(514) DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale

(646) GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

(1046) MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale

(2632) LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) illustra i provvedimenti in titolo che sono tutti volti a tutelare i beni d'interesse culturale e, più in generale. il patrimonio culturale, recando delle modifiche alla normativa vigente. In particolare il disegno di legge n. 514, d'iniziativa del senatore De Poli, reca modifiche all'articolo 639 del codice penale; il disegno di legge n. 646 d'iniziativa dei senatori Giro, Liuzzi ed altri contiene una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il disegno di legge n. 1046, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, oltre a contemplare disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, indicando una serie di criteri e principi direttivi. La proposta legislativa, Atto Senato n. 2632, d'iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni, contiene una delega al Governo per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché per la introduzione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione preventiva del patrimonio culturale. Poi il disegno di legge n. 2864, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, è più direttamente incisivo nella materia de qua, essendo volto a modificare la normativa vigente senza alcuna delega al Governo. Esso si compone di sette articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale inserendovi tra i delitti il titolo VIII- bis "dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili alcune nuove fattispecie penali: furto di beni culturali (articolo 518-bis); appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter); ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater); riciclaggio di beni culturali (articolo 518-quinquies); illecita detenzione di beni

culturali (articolo 518-sexies); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518septies); uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-opties); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-novies); devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-undecies); contraffazione di opere d'arte (articolo 518-duodecies); attività organizzate per un traffico illecito di beni culturali (articolo 518quaterdecies). Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre un'aggravante da applicare a qualsiasi reato concernenti beni culturali o paesaggistici, che rechi un danno grave nell'esercizio di un'attività professionale (articolo 518-quinquies decies). E' previsto inoltre la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-sexiesdecies); la confisca penale e obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato (articolo 518-septies decies); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero. E' prevista poi una contravvenzione che punisce con l'arresto fino a due anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno, apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (nuovo articolo 518-quaterdecies del codice penale), nell'elenco dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura. L'articolo 4 modifica il decreto-legislativo n. 231 del 2001 prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i reati contro il patrimonio culturale siano commessi a vantaggio delle stesse. L'articolo 5 abroga alcune disposizioni con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale. In particolare nel codice penale sono abrogati l'articolo 639, l'articolo 733 e l'articolo 734. Nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati gli articolo 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179. L'articolo 6 reca invarianza finanziaria della riforma.

Infine l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Prospetta fin da ora l'opportunità che il disegno di legge n. 2864 testé illustrato possa essere assunto come testo base per il prosieguo dell'esame, in quanto reca una disciplina più ampia ed articolata nella materia *de qua*.

La senatrice <u>MUSSINI</u> (*Misto*) chiede fin da ora che nella prossima seduta utile il relatore, anche mediante un supplemento di relazione, si soffermi più nel dettaglio sulla definizione di "patrimonio culturale".

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Il presidente D'ASCOLA comunica che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un apposito Affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari, nonché

sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2284

Art. 1

1.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

- «b) quanto all'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni:
- 1. istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività dell'Ufficio sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età ed alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti allo stesso;
- 2. prevedere che presso ciascun tribunale circondariale sia costituita un'articolazione monocratica dell'Ufficio del Giudice di cui al numero 1), alla quale siano assegnati uno o più magistrati componenti la predetta sezione;
- 3. istituire l'Ufficio di cui al numero 1) sul modello della sezione specializzata lavoro prevedendo che i magistrati siano assegnati all'Ufficio a seguito di concorso bandito dal C.S.M., che siano assegnati ad esso in via esclusiva, che esercitino le funzioni in via esclusiva e con insussistenza del divieto di permanenza ultradecennale;
- 4. prevedere che presso il tribunale distrettuale l'Ufficio operi anche in composizione monocratica e con competenza limitata al circondario del medesimo tribunale relativamente agli affari di cui al numero 9);
- 5. prevedere che l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:
- 5.1.1) in sede distrettuale, in composizione collegiale integrata da un componente esterno laico scelto tra laureati in pedagogia, psicologia, medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile, scienze del servizio sociale, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, nelle materie indicate al n.11);
- 5.1.2) in sede distrettuale, in ambito penale minorile, in composizione collegiale integrata da due componenti esterni laici, come prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'art. 2 Decr. Pres. Rep. 22 settembre 1988, n.448, esercitando la giurisdizione in ogni procedimento penale attualmente attribuito al tribunale per i minorenni secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al predetto decreto;
- 5.1.3) in sede distrettuale, in composizione collegiale non integrata nelle materie indicate al n.10);
- 5.1.4) in sede circondariale, in composizione monocratica;
- 6. quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dall'Ufficio del Giudice di cui ai numeri 5.1.1), 5.1.2), 5.1.3) e 5.1.4) dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici per le materie attribuite alla sezione distrettuale di cui al n. 10) e per i procedimenti penali minorili; prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un

collegio specializzato;

- 7. istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui sono attribuite, in via esclusiva, le competenze di cui al numero 13), da esercitarsi anche presso le articolazioni circondariali dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche in materia; prevedere che per l'esercizio delle attribuzioni in sede circondariale possano essere delegati, per il compimento di specifici atti, i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario; prevedere che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni siano addetti esclusivamente alle predette funzioni;
- 8. prevedere che in primo grado siano decisi nella composizione monocratica a norma dei numeri 5.1.4) e 4) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni ed al tribunale ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, salvo che non siano già espressamente attribuiti alla competenza dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in sede distrettuale, quali:
- 8.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, risoluzione del contratto di convivenza e convivenze di fatto;
- 8.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;
- 8.3) i procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile;
- 8.4) le azioni di risarcimento del danno per illeciti connessi alle relazioni di convivenza e familiari;
- 8.5) i procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di famiglia, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;
- 8.6) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni, nonché quelli di cui agli articoli 316-bis e quelli in materia di alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile;
- 8.7) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- 8.8) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;
- 8.9) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;
- 8.10) i procedimenti relativi agli atti dello stato civile;
- 8.11) i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

9.prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, in composizione collegiale non integrata di cui al numero 5.1.3), i reclami sui provvedimenti provvisori emessi dal giudice monocratico nei procedimenti in materia di separazione e divorzio e in materia di filiazione fuori dal matrimonio all'esito della prima comparizione personale delle parti e quant'altro previsto al n.9; la sottrazione internazionale di minori; i procedimenti di cui alla legge n. 164 del 1982; i procedimenti di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione; i procedimenti per l'apertura e la gestione della tutela dei minori stranieri non accompagnati e i procedimenti relativi ai minori richiedenti protezione internazionale; alla trattazione dei procedimenti di cui al presente numero, fatta eccezione per i reclami, procede il giudice istruttore;

- 10. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in composizione collegiale integrata di cui al n. 5.1.1):
- 10.1) i procedimenti di cui all'articolo 330, 332 e 333 del codice civile, quest'ultimo inteso come tutti i casi in cui viene limitata, di fatto, la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;

- 10.2) tutti i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184;
- 10.3) i procedimenti di adozione dei minorenni;
- 10.4) i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n.
- 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835;
- 10.5) i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

11.prevedere che quando sono in corso, dinanzi all'Ufficio distrettuale i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, e dinanzi all'articolazione monocratica il giudizio di separazione o divorzio o il giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, l'intera causa sia rimessa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice rimettente; la trattazione dei procedimenti di cui al numero 10) è collegiale ma per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato uno componente togato, ove opportuno unitamente al componente laico; quando il procedimento è rimesso al collegio dal Giudice monocratico della articolazione circondariale, l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

- 12. prevedere che, quando il giudice monocratico dell'articolazione circondariale e del distrettuale, innanzi al quale pendono procedimenti di separazione o divorzio o procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, acquisito il parere del pubblico ministero, rimette l'intera causa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice remittente, ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti; per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato un componente togato, unitamente ove opportuno al componente laico; l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;
- 13. attribuire in via esclusiva alla competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero istituito nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni di cui al numero 1) le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; e tutte le altre attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 8), 9), 10) e nei procedimenti penali attualmente di competenza del tribunale per i minorenni; prevedere l'esclusività delle funzioni dei magistrati assegnati;
- 14. disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, sia in sede distrettuale che circondariale, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e degli altri soggetti vulnerabili ed alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e favorendo il ricorso alla mediazione familiare, ed in particolare secondo i seguenti criteri:
- 14.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti consensuali di separazione e divorzio e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:
- 14.1.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;
- 14.1.2) la comparizione davanti giudice monocratico il quale, ravvisati i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta ritenuto necessario, omologa le condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio ovvero emette la sentenza di divorzio congiunto o di scioglimento dell'unione civile;

- 14.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, in materia di filiazione fuori del matrimonio e di responsabilità genitoriale la quale preveda:
- 14.2.1) nella eventuale fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al Pubblico Ministero presso l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
- 14.2.2) il procedimento secondo un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere ? se necessario in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;
- 14.2.3) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contradittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza; l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età;
- 14.2.4) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti introduttivi;
- 14.2.5) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
- 14.2.6) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:
- 14.2.6.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;
- 14.2.6.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-bis del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;
- 14.2.6.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;
- 14.2.6.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;
- 14.2.6.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;
- 14.2.6.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, l'allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili
- 14.2.7) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:
- 14.2.7.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
- 14.2.7.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;
- 14.2.7.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;
- 14.2.7.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;
- 14.2.7.5) la facoltà per i servizi alla persona o le forze dell'ordine di adottare, prima dell'apertura del procedimento, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo alla sua incolumità con obbligo di comunicazione immediata al Pubblico Ministero

presso l'Ufficio del Giudice per la persona e la famiglia, il quale entro le successive 48 ore deve formulare richiesta al Giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; prevedere che il Giudice monocratico, sentite le parti le parti interessate, adotti i provvedimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del P.M; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico;

- 14.2.8) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti principi: 14.2.8.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;
- 14.2.8.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;
- 14.2.8.3) disciplinare l'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia, in sede processuale, dei diritti di difesa e del contraddittorio, mediante partecipazione alla fase di indagine psico-socio-ambientale di un esperto eventualmente designato da ciascuna delle parti;
- 14.2.8.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7; 14.2.8.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, con riferimento agli articoli 155-quinquies e 155-sexies c.p.c. e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
- 14.2.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;
- 14.2.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;
- 14.2.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:
- 14.2.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;
- 14.2.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;
- 14.2.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;
- 14.2.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;
- 14.2.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni secondo i seguenti criteri:
- 14.2.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-bis del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;
- 14.2.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari:
- 14.2.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del

provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori; 15. sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti; 16. prevedere che i magistrati assegnati all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero di cui al numero 8) siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le Università e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni in materia di famiglia e minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 5.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo; prevedere l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura di specifici corsi di formazione per l'ingresso e la permanenza nella funzione di magistrato del tribunale della famiglia e della persona di cui alla presente lettera, aventi come obiettivo l'acquisizione delle conoscenze necessarie per il migliore esercizio delle funzioni;

17. prevedere la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni della presente lettera, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla scorta di criteri predeterminati per la valutazione delle attitudini specifiche del magistrato per il conferimento delle funzioni di giudice o pubblico ministero presso l'ufficio del Giudice della persona, le relazioni familiari e i minorenni, tenendo conto dell'esercizio attuale di attività giurisdizionale nel settore in via esclusiva o prevalente, e in subordine dell'esercizio pregresso per almeno cinque anni e della partecipazione a specifici corsi di formazione in materia; 18. prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 15), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico; 19. prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 5), con le funzioni di presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia ed i minori ed il procuratore aggiunto abbiano, su delega del Presidente, la rappresentanza esterna del medesimo Ufficio in relazione alle materie attribuite all'Ufficio;

20. prevedere che nella copertura dei posti di organico presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e la relativa procura della repubblica presso il medesimo ufficio sia data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

21. prevedere che per la copertura dei posti di organico presso i tribunali costituiti in più sezioni, sia la

richiesta che la pubblicazione dei posti disponibili siano effettuate, su base nazionale, con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione dei magistrati alle sezioni incaricate della trattazione esclusiva delle controversie devolute alla competenza del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, apportando le modifiche necessarie alla disciplina relativa alla assegnazione dei magistrati alle sezioni; dovrà essere data altresì la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione; 22. prevedere che il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, nell'articolazione circondariale in composizione monocratica di cui al n. 5.1.4) sia in possesso di specifica esperienza

- pluriennale, sulla scorta dei criteri predeterminati di cui al n. 17); 23. prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali,
- l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
- 24. prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio distrettuale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;
- 25. prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie, anche sulla scorta dei criteri per l'attribuzione dei posti di organico di cui al numero 20 e 21.

Pag. 70 Senato della Repubblica

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 2683 **XVII Legislatura**

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta Attività

Commissione parlamentare questioni regionali

5 luglio 2017 Esito: Favorevole

(ant.)

Parere destinato alla Commissione 2^a (Giustizia)

